MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 7-bis

Clausola di salvaguardia

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale.

Versione in vigore dal 1 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riduzione-dei-tempi-delle-liste-di-attesa-delle/art-7-bis-clausola-di-salvaguardia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it